REGOLAMENTO (CEE) N. 175/74 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 1974

che modifica il regolamento (CEE) n. 1897/73, che fissa il premio di denaturazione del frumento tenero per la campagna 1973/1974

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che il regolamento n. 172/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativo alle norme generali che disciplinano la denaturazione del grano e della segala da panificazione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2096/68 (4), prevede, all'articolo 4, che il premio di denaturazione sia fissato prima dell'inizio della campagna e per la durata di quest'ultima ; che esso può, tuttavia, essere modificato in caso di minaccia di perturbazione sul mercato comunitario dei cereali ;

considerando che la tensione sul mercato mondiale del frumento tenero si è ancora accentuata ; che la situazione d'approvvigionamento di tale mercato, rivelandosi sempre più difficile, rischia di provocare un ulteriore rialzo dei prezzi ; che tale situazione ha comportato successivamente una nuova limitazione della durata di validità dei titoli d'esportazione e l'aumento del prelievo all'esportazione ;

considerando che l'aumento della domanda di frumento tenero ha provocato un rialzo considerevole dei prezzi sul mercato interno ; che, in seguito all'accresciuta richiesta di cereali foraggeri sembra necessario ridurre a zero il premio di denaturazione determinato dal regolamento (CEE) n. 1897/73 della Commissione, dell'11 luglio 1973, che fissa il premio di denaturazione del frumento tenero per la campagna 1973/1974 (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 2859/73 (6) ;

considerando che il Comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1897/73 è sostituito dal testo seguente :

« A partire dal 10 febbraio 1974 il premio di denaturazione è fissato a zero ».

Articolo 2

Dal 10 febbraio 1974 l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1897/73 è soppresso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il présente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(2) GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.
(3) GU n. 130 del 26. 6. 1967, pag. 2602/67.
(4) GU n. L 308 del 23. 12. 1968, pag. 12.
(5) GU n. L 193 del 14. 7. 1973, pag. 25.
(6) GU n. L 293 del 20. 10. 1973, pag. 31.